



REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DI DOTTORATO

Art.1 Scuole di Dottorato di Ricerca

Art.2 Attività

Art.3 Organi

Art.4 Didattica

Art.5 Elenco delle Scuole di Dottorato

Art.6 Norme transitorie

ART. 1 Scuole di Dottorato di Ricerca.

Le Scuole di Dottorato di Ricerca dell'Università di Parma hanno lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare la didattica dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, terzo livello dell'offerta formativa universitaria. Ogni Scuola è retta da un Direttore o da una Direttrice e da un Consiglio Scientifico secondo quanto specificato all'ART. 3.

Ogni Scuola di Dottorato afferisce a uno o più Dipartimenti, i quali si fanno carico del supporto logistico alle attività didattiche previste nella programmazione del Dottorato e ne gestiscono le correlate incombenze amministrative in collaborazione con le competenti strutture amministrative dell'Ateneo. Dal punto di vista amministrativo la Scuola di Dottorato fa riferimento al Dipartimento del Direttore o della Direttrice della Scuola stessa.

ART. 2 Attività delle Scuole.

Ogni Scuola, di intesa con i Dipartimenti di afferenza, coordina le attività didattiche di ogni Corso di Dottorato. Parte della attività di docenza può essere organizzata in comune con altre Scuole.

ART. 3 Organi delle Scuole.

Sono Organi di ciascuna Scuola:

- 1) il Direttore/la Direttrice;
- 2) il Consiglio Scientifico.

3.1 Il Direttore/la Direttrice è designato/a dal Consiglio Scientifico della Scuola tra i professori e le professoresse di I fascia o II fascia dell'Ateneo ed è nominato/a dal Rettore. Il Direttore o la Direttrice resta in carica per tre anni. La carica non è compatibile con quella di Direttore o Direttrice di Dipartimento o con quella di Presidente della Struttura di raccordo.

Il Direttore o la Direttrice rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni; presiede il Consiglio Scientifico e ne cura gli adempimenti; sovrintende alla organizzazione e al coordinamento delle attività della Scuola ed è coadiuvato dalla struttura amministrativa del dipartimento di afferenza; riferisce al Rettore dell'andamento della Scuola e fornisce al Nucleo di Valutazione ed al Presidio della Qualità tutte le informazioni che gli/le vengono richieste per specifiche funzioni.

3.2 Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e di sorveglianza delle attività della Scuola; è presieduto dal Direttore o dalla Direttrice della Scuola ed è formato, nella sua composizione minimale, dai Coordinatori o dalle Coordinatrici dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola e da un membro per ogni singolo Corso designato dal Collegio dello stesso tra i professori e le professoresse di I e II fascia dell'Università di Parma. Questi ultimi membri restano in carica tre anni.



Possono far parte del Consiglio Scientifico delle Scuole anche personalità di alto profilo scientifico e professionale esterne all'Università di Parma, in numero non superiore a un terzo dei membri interni del Consiglio. I membri esterni vengono nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio Scientifico, e restano in carica tre anni.

3.3 Il Consiglio Scientifico:

- svolge funzioni di indirizzo e di verifica in itinere e finale rispetto alle attività didattiche proposte;
- programma e coordina le attività didattiche trasversali ai corsi di dottorato.

ART. 4 Didattica.

Il Consiglio Scientifico annualmente definisce le attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, nonché le attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare (tra cui il perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità).

Le attività formative possono essere organizzate anche in comune a più Scuole e approvate dai rispettivi Consigli Scientifici in sinergia con l'attività didattica di terzo livello.

ART. 5 Elenco delle Scuole di Dottorato.

L'elenco delle Scuole di Dottorato è costituito da:

I. SCIENZE E TECNOLOGIE (Aree CUN 1, 2, 3, 4, 5 e 7: Scienze matematiche ed informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della terra, Scienze biologiche, Scienze agrarie e veterinarie);

II. MEDICINA E CHIRURGIA E MEDICINA VETERINARIA (Aree CUN 6 e 7: Scienze mediche e medico-veterinarie);

III. INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Aree 8 e 9: Ingegneria civile ed architettura, Ingegneria industriale e dell'informazione);

IV. SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI (Aree CUN 10, 11, 12, 13 e 14: scienze dell'antichità, filologiche-letterarie e storico artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali).

ART. 6 Norme transitorie.

I corsi di Dottorato attivi e di nuova istituzione afferiscono a una delle scuole indicate nell'art.5 a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca e alla normativa vigente.